

UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ E DEL TEMPO DISPONIBILE
SEDI DELLA COMUNITÀ VALSUGANA E TESINO

CONVENZIONE PER GLI ANNI ACCADEMICI
2024/2025 – 2025/2026 – 2026/2027

Tra

la Comunità Valsugana e Tesino (di seguito denominata “Comunità”) rappresentata dal _____ sig/sig.ra. _____, a ciò autorizzato/a con deliberazione del/della _____ n. _____ di data

e

la Fondazione Franco Demarchi (di seguito denominata “Fondazione”), rappresentata dal Presidente, sig. Federico Samaden, a ciò autorizzato con deliberazione del Collegio dei Membri Istituzionali n. 2 di data 22/12/2020 viene stipulata la seguente convenzione.

Art. 1

La Comunità e la Fondazione collaborano per offrire alla popolazione attività di educazione, formazione e supporto per la valorizzazione delle competenze al fine di promuovere la crescita personale, civica e sociale e l'esercizio efficace della cittadinanza attiva.

Art. 2

Con riferimento alla popolazione adulto/anziana, la Comunità sostiene l'Università della terza età e del tempo disponibile del Trentino (UTETD) concordando azioni ed attività da svolgere sul proprio territorio in coerenza con le linee del PROGETTO CULTURALE la cui titolarità appartiene alla Fondazione.

A questo scopo vengono attivate sedi locali dell'UTETD nei Comuni di Borgo Valsugana, Castel Ivano, Cinte Tesino e Roncegno Terme, alla quale tutti i cittadini di età superiore ad anni 35 possono accedere previa regolare iscrizione.

Art. 3

L'UTETD è un PROGETTO CULTURALE che la Fondazione gestisce senza finalità di lucro, i cui costi sono coperti dai partecipanti attraverso le quote di iscrizione, dalle amministrazioni comunali che ospitano una sede locale UTETD e dalla Fondazione stessa, attraverso l'utilizzo di finanziamenti legati all'accordo di programma con la Provincia Autonoma di Trento.

Le quote di iscrizione a carico dei partecipanti sono definite annualmente dalla Fondazione.

I criteri generali per la determinazione dei costi sostenuti dalla Fondazione che sono posti a carico della Comunità sono i seguenti:

- a) riconoscimento completo dei costi diretti sostenuti per lo svolgimento delle docenze nella sede locale (costo della prestazione omnicomprensivo più rimborso delle spese viaggio sostenute dal docente);
- b) riconoscimento parziale forfetario dei costi indiretti di programmazione e gestione di cui all'art. 5 lettera e), per un importo pari ad Euro 12,00 per ogni ora di lezione culturale e di educazione motoria effettivamente erogata nella sede locale;
- c) eventuali rimborso dei costi di affitto di locali e/o attrezzature qualora gli stessi non siano messi a disposizione dall'Amministrazione.

Art. 4

Al fine di rispondere a nuove e specifiche domande formative degli allievi e, contemporaneamente, assicurare la sostenibilità del PROGETTO CULTURALE UTETD da parte delle Amministrazioni Comunali, in sede di programmazione annuale delle attività formative di cui all'art. 5 lettera a) o in corso d'anno accademico, possono essere previste, d'intesa con gli allievi e con la Comunità, delle attività integrative.

Le attività formative integrative sono aggiuntive a quelle curriculari e possono essere, a titolo di esempio: laboratori attivati su richiesta di piccoli gruppi (informatica, lingue, attività artistiche, discipline particolari afferenti all'educazione motoria ecc.), integrazioni o prolungamenti di attività di educazione motoria ecc.

I costi delle attività formative integrative, sostenuti dalla Fondazione di cui all'art. 3 lettere a), b) e c), possono essere: a totale copertura delle Amministrazioni locali, a parziale copertura delle Amministrazioni e degli iscritti, a totale copertura degli iscritti che vi aderiscono, che provvedono al versamento della relativa quota di iscrizione, in quest'ultimo caso non vengono applicati i costi di programmazione e gestione di cui all'art. 3 lettera b).

Il costo del quale la Comunità assicura la copertura viene iscritto nel preventivo e liquidato nelle modalità previste dall'articolo 5 lettera c).

In caso di visite di studio vengono addebitati i soli costi diretti di cui all'art. 3 lettera a) e c).

Ad integrazione delle attività curriculari in presenza possono essere concordate iniziative di formazione alternative, anche a distanza, le cui modalità di progettazione, organizzazione, erogazione e gestione saranno definite di volta in volta con l'Amministrazione che potrà decidere quale forma di intervento vorrà adottare per partecipare al sostegno dei costi.

Art. 5

La Fondazione si impegna:

- a) a programmare, promuovere, gestire e valutare con cadenza annuale le attività formative presso la sede locale in linea con le finalità istituzionali ed il PROGETTO CULTURALE UTETD;
- b) a presentare alla Comunità, prima dell'inizio delle attività concordate con gli iscritti e con la Comunità, il piano didattico, il preventivo dei costi a carico della Comunità sulla base dei criteri di cui all'art. 3 e l'indicazione delle quote di iscrizione a carico dei partecipanti;
- c) a presentare, al termine delle attività, un rendiconto amministrativo con il dettaglio dei costi di cui all'art. 3 lettere a), b) e c), effettivamente sostenuti nell'anno accademico e imputabili alla Comunità;
- d) a garantire agli iscritti alla sede locale il diritto di accesso a tutte le manifestazioni culturali realizzate in Trentino in ambito UTETD;
- e) a gestire tutte le attività tra le quali: incontri di valutazione e programmazione formativa con iscritti, docenti ed amministrazioni, sviluppo e innovazione del PROGETTO CULTURALE, organizzazione, gestione e valutazione delle attività, selezione e coordinamento dei docenti, gestione amministrativa e fiscale degli incarichi, gestione di altri fornitori, gestione convenzioni con i comuni, cura editoriale delle pubblicazioni, spedizione delle pubblicazioni, attività di monitoraggio delle presenze, richiesta di aule o strutture attrezzate per attività di laboratorio, richiesta palestre, organizzazione di lezioni sul posto, gestione delle coperture assicurative, partecipazione e condivisione con altre esperienze italiane ed internazionali di educazione degli adulti.

Art. 6

La Comunità si impegna:

- a) a mettere a disposizione della Fondazione a titolo gratuito, compatibilmente con le proprie disponibilità, locali idonei allo svolgimento delle attività formative culturali e motorie della sede locale, nonché le attrezzature didattiche e di supporto logistico indispensabili per lo svolgimento delle attività;
- b) a dare sostegno, eventualmente anche attraverso supporti logistici, organizzativi e strumentali, alla segreteria di sede locale;
- c) a sostenere i costi delle attività programmate, così come esposti nel preventivo di cui all'art. 5 lettera b), avanzando eventuali richieste di revisione del budget entro 5 giorni lavorativi dall'inizio delle attività annuali. I relativi versamenti verranno regolati in un'unica soluzione entro 30 giorni dal ricevimento del rendiconto amministrativo di cui all'art. 5 lettera c).
- d) a promuovere le attività formative attraverso i canali e gli strumenti ritenuti idonei.

Art. 7

Il finanziamento per attività formative, da parte della Comunità, costituisce riconoscimento dell'idoneità dell'attività formativa finanziata al soddisfacimento del requisito di cui all'art. 10, n. 20), del D.P.R. 633/1972 per fruire del regime di esenzione dell'IVA.

I rimborsi in esame, esenti da iva a sensi dell'art. 10 del dpr 26.10.1972, n. 633, non sono soggetti a fatturazione in quanto la Fondazione si avvale della dispensa per le operazioni esenti in base all'art. 36 bis del citato D.P.R.

Art. 8

La Fondazione assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

La Fondazione si impegna inoltre a dare immediata comunicazione alla Comunità ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Trento della notizia dell'inadempimento dei propri subcontraenti (docenti) agli obblighi di tracciabilità finanziaria, nel caso in cui ne venisse formalmente a conoscenza.

Art. 9

La presente convenzione decorre dalla data della stipula ed ha durata di n. 3 anni accademici.

Art. 10

La soluzione di eventuali controversie derivanti dal presente accordo è demandata all'autorità giudiziaria del Foro di Trento.

Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi della parte II della tariffa di cui al D.P.R. 26.04.1986 n.131.

Art. 11

Nell'esecuzione delle prestazioni derivanti dalla presente Convenzione, la Comunità assume la qualifica di responsabile del trattamento ex art. 28 Reg UE 16/679 sui dati personali trattati per conto della Fondazione. I trattamenti che il responsabile è autorizzato a svolgere sono quelli strettamente indispensabili per dare esecuzioni alle obbligazioni nascenti dalla presente Convenzione. Il responsabile è tenuto a garantire la riservatezza di tutte le informazioni acquisite nello svolgimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto in essere con il titolare. Tra gli obblighi del responsabile vi

sono quelli di rispettare le regole e le disposizioni previste dal Regolamento UE 16/679 e dal d.lgs 196/03 e ss.mm. ed agire in modo lecito e secondo correttezza; applicare i principi di “privacy by design” e “privacy by default”; nominare per iscritto i propri preposti quali incaricati del trattamento fornendo loro dettagliate istruzioni operative; procedere all’analisi dei rischi dei trattamenti ed all’adozione, su di essi, di tutte le misure di sicurezza richieste dal Regolamento; in caso di nomina, segnalare il nominativo del soggetto designato quale proprio responsabile della protezione dei dati personali (DPO); ricorrere a un altro Responsabile del trattamento ai fini connessi all’esecuzione del contratto previa autorizzazione del Titolare; garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 33 (Notifica di una violazione dei dati personali all’autorità di controllo), 34 (Comunicazione di una violazione dei dati personali all’interessato), 35 (Valutazione d’impatto sulla protezione dei dati) e 36 (Consultazione preventiva); collaborare con il titolare per l’attuazione di misure volte prevenire comportamenti illeciti; evitare la diffusione dei dati di pertinenza del titolare e garantire la comunicazione degli stessi solo nei confronti di terzi legittimati; conservare i dati personali per il tempo strettamente necessario al loro effettivo utilizzo; evitare copie, estrazioni, duplicazioni dei dati trattati salvo specifica autorizzazione del titolare. Il responsabile è tenuto a riferire periodicamente al titolare sulle procedure adottate e, in caso di richiesta, fornire copia del Registro previsto dall’art. 30 del citato Regolamento e segnalare il nominativo dei propri preposti designati quali amministratori di sistema. Il ruolo di responsabile si considererà cessato con il venir meno della presente Convenzione.

Per la Fondazione
il Presidente
Federico Samaden

Per la Comunità
il Segretario generale

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.m..